



Regolamento per l'armamento del Servizio di Polizia Locale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI		CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI
1	Oggetto	10	Custodia delle armi e controllo delle armi
2	Numero delle armi in dotazione	11	Sostituzione delle munizioni
3	Tipo delle armi in dotazione	12	Doveri dell'assegnatario
4	Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma		CAPO IV ADDESTRAMENTO
	CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA	13	Addestramento al tiro
5	Servizi svolti con armi	14	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
6	Assegnazione dell'arma		CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
7	Prelevamento e versamento dell'arma	15	Norme integrative
8	Servizi di collegamento e di rappresentanza	16	Oneri
9	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	17	Tutela dei dati personali
		18	Norme abrogate
		19	Pubblicità del regolamento
		20	Entrata in vigore

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti alla polizia Locale e individua i servizi da prestare con le armi, nonché i termini e le modalità degli stessi, la conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145, alla L.R. Sardegna 22 Agosto 2009, n. 7
2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alla polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del quinto comma dell'art. 5 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65
3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale e in relazione ai servizi prestati a norma di legge

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione agli appartenenti della Polizia Locale ed il relativo munizionamento è uguale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari di cui all'art.5
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1, è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento del Sindaco che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto di Sassari

Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti della Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico, scelto tra i modelli inseriti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato art. 7 della legge 18 aprile 1974, n. 110, ovvero tra quelle che abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 così come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii..

2. Per esigenza di difesa personale degli operatori, sono, inoltre assegnate in dotazione agli appartenenti della Polizia Locale i presidi tattici difensivi: spray antiaggressione, conformi alla vigente normativa e mazzette distanziatrici, conformi alla vigente normativa

Art. 4- Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero salute 28 Aprile 1998- "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale"-
2. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al punto 1.
3. Prima dell'armamento il comune dovrà predisporre per ogni componente del servizio di PL un percorso psicologico prima dell'armamento al fine di garantire l'idoneità psicologica all'uso dell'arma. L'idoneità dovrà essere confermata con cadenza biennale.
4. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal comma 2, dal responsabile del Servizio- Comandante nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 - Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.
2. La stessa arma non deve essere portata in occasione di cerimonie religiose, cerimonie istituzionali e cortei funebri.
3. Sono invece prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

Art. 6 - Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti di cui all'art. 4
2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto. Con cadenza periodica, il Sindaco provvede alla revisione del provvedimento di assegnazione, dandone comunicazione al Prefetto.
3. Gli appartenenti alla Polizia locale ai quali è assegnata in dotazione l'arma, riportano sulla tessera personale di appartenenza alla Polizia Locale, già in dotazione, il provvedimento di assegnazione dell'arma nonché la marca, il modello e la matricola dell'arma. Detto personale porta sempre con sé la tessera personale.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale di Stintino.
5. Si applicano, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.M. 145/87 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione d'armi e delle relative munizioni

Art. 7 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato nel Responsabile del Servizio P.M., previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nell'apposito registro. L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata di un caricatore di riserva e di relative munizioni.
2. L'arma assegnata in dotazione può essere riconsegnata temporaneamente all'armeria, così definita nell'art. 12, comma 4 del D.M. 145/87, in caso di ferie o comunque assenze dal servizio previste dal contratto di lavoro vigente. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, l'arma va riconsegnata. La riconsegna avviene in prossimità del termine del servizio dell'ultimo giorno lavorativo e annotata nell'apposito registro. All'atto della riconsegna è rilasciata all'interessato una ricevuta, nella quale sono riportati i dati annotati nel suddetto registro.
3. L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita all'armeria a seguito di provvedimento di revoca da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza.
4. L'arma assegnata in dotazione è immediatamente restituita all'armeria tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco e comunque quando:
 - a. È scaduto il termine previsto dal provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma;
 - b. -Sono venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento
 - c. È sopravvenuta la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro con l'assegnatario dell'arma.

5. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma a seguito di una delle fattispecie di cui al comma precedente è comunicato al Prefetto.

Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n° 65, che lo stesso sia svolto con armi.
2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di SASSARI ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI

Art. 10 - Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, sono custodite nella cassaforte con serratura di sicurezza ed a combinazione, collocata nell'ufficio del Comandante.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Comandante e in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto.

3. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n° 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 11 - Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Art. 12 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., al locale Comando dei Carabinieri;
 - c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - d) segnalare immediatamente al Comandante - Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 13;
 - g) fare immediata denuncia al Comando dei Carabinieri, in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 13 - Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un

Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio P.M. in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione di Sassari, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n° 286.

2. È facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.
3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto.
4. È facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

Art. 14 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro è rilasciata dal Responsabile del Servizio, previa comunicazione preventiva alla Prefettura in quanto la sede dello stesso non è compresa nel territorio di Stintino, ma è nel territorio di Sassari.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7.3.1986, n° 65, del D.M. 4.3.1987, n° 145, della legge 18.4.1975 n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 16 - Oneri

1. Gli oneri aggiunti derivanti dall'attuazione del presente regolamento gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

Art. 17 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 18 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 19 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di avvenuta pubblicazione all' Albo Pretorio, è comunicato inoltre al Prefetto di Sassari ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di SASSARI.